

I.S.I.S. DE SANCTIS - D'AGOSTINO - AMATUCCI



ISTITUTO TECNICO AGRARIO "Francesco De Sanctis" Avellino

Scuola Enologica 1879 - CONVITTO annesso - Cantina e Azienda p. IVA 01529600643 - sede ITA Domicella - corso serale agraria

ISTITUTO TECNICO per GEOMETRI "Oscar D'Agostino" - Via G. Marconi Avellino

Sedi geometra associate: Casa Circondariale "Antimo Graziano" - AV - corso serale geometra

ISTITUTO PROFESSIONALE "Alfredo Amatucci" - Viale Italia 18 Avellino

Corsi di MECCANICA - SOCIO SANITARI - COMMERCIALE - MODA - ODONTOTECNICO - OTTICO

Sede commerciale AVELLA - Via Pompeo Barba

Uffici amministrativi: Via Tuoro Cappuccini 44 - 83100 AVELLINO

Centralino 0825-1687955 - PEC: avis028006@pec.istruzione.it - PEO: AVIS028006@istruzione.it - cod. mecc. AVIS028006 - C.F. 80000030645

I.S.I.S. "DE SANCTIS - D'AGOSTINO" - AV

Prot. 0010166 del 04/09/2026

I (Uscita)

REGOLAMENTO DEL CONVITTO

Versione definitiva estesa, coordinata e integrata

per parere del Collegio dei Docenti e deliberazione del Consiglio di Istituto

Documento integrato e rivisto con criteri di ammissione e permanenza, disposizioni educative, norme di sicurezza, disciplina, inclusione, privacy e patto educativo sportivo per studenti-atleti minorenni.

INDICE

Premessa deliberativa e riferimenti normativi

Capo I - Disposizioni generali e finalità

Capo II - Ammissione, riammissione e permanenza

Capo III - Organizzazione del Convitto e servizi

Capo IV - Personale educativo, ATA e coordinamento

Capo V - Rapporti con le famiglie

Capo VI - Vita convittuale, studio e attività educative

Capo VII - Mensa, salute, sicurezza, privacy e dispositivi digitali

Capo VIII - Uscite, permessi, assenze e rientri

Capo IX - Comportamento, divieti e disciplina

Capo X - Studenti-atleti, calciatori minorenni e rapporti con società sportive

Capo XI - Disposizioni finali, delibere, firme e allegati

Allegati

PREMESSA DELIBERATIVA

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Convitto annesso all'ISIS "De Sanctis - D'Agostino - Amatucci" di Avellino. Esso nasce dall'esigenza di aggiornare, coordinare e integrare il precedente impianto regolamentare, conservandone la funzione educativa originaria ma adeguandone lessico, procedure e criteri alle esigenze attuali dell'Istituzione scolastica, delle famiglie e degli studenti convittori.

Il Regolamento assume un'impostazione equilibrata: selettiva, perché la permanenza in Convitto presuppone serietà del percorso scolastico, profitto adeguato, frequenza regolare e comportamento corretto; inclusiva, perché ogni situazione personale, familiare, sanitaria, educativa o relazionale viene valutata in modo non automatico, secondo criteri di sostenibilità organizzativa, sicurezza, vigilanza, tutela della persona e responsabilità dell'Istituzione.

Il testo è sottoposto al Collegio dei Docenti per gli aspetti educativi, formativi e pedagogici, e al Consiglio di Istituto per gli aspetti organizzativi, regolamentari, amministrativi e gestionali. A seguito della deliberazione, esso costituisce parte integrante del PTOF, della Carta dei Servizi e del sistema regolamentare dell'Istituto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2, 3, 30, 33 e 34, in materia di diritti inviolabili, pari dignità, dovere educativo, libertà di insegnamento e diritto allo studio.

DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

DPR 24 giugno 1998, n. 249, Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

DPR 21 novembre 2007, n. 235, modifiche e integrazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti, con particolare riferimento al Patto educativo di corresponsabilità e alla funzione educativa delle sanzioni.

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, e successive modificazioni, in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Legge 8 ottobre 2010, n. 170, e relative Linee guida, in materia di disturbi specifici di apprendimento, ove pertinenti ai profili educativi e didattici degli studenti convittori.

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013 in materia di bisogni educativi speciali, ove pertinenti alle azioni di accompagnamento educativo.

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per gli aspetti applicabili agli ambienti scolastici e convittuali.

Codice Civile, artt. 2047 e 2048, in materia di responsabilità per fatto illecito dei minori, responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e di coloro che esercitano vigilanza.

Normativa vigente in materia di vigilanza sugli alunni, tutela dei minori, responsabilità del personale scolastico, sicurezza, igiene, somministrazione dei farmaci, privacy e prevenzione del rischio.

Delibere degli organi collegiali dell'Istituto e disposizioni organizzative adottate dal Dirigente Scolastico nel rispetto delle competenze degli organi previsti dall'ordinamento scolastico.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1 - Natura e funzione del Convitto

Il Convitto annesso all'Istituto costituisce una comunità educativa residenziale integrata nell'Istituzione scolastica. Non si configura come mero servizio di alloggio o di ospitalità, ma come spazio organizzato di crescita personale, di accompagnamento allo studio, di maturazione relazionale e di responsabilizzazione progressiva dello studente.

La funzione convittuale è strettamente collegata alla funzione scolastica. La vita in Convitto, infatti, deve favorire la frequenza regolare delle lezioni, il consolidamento del metodo di studio, il rispetto degli impegni didattici e la costruzione di un comportamento coerente con le finalità formative dell'Istituto.

Il Convitto persegue l'obiettivo di sostenere gli studenti che, per ragioni logistiche, familiari, territoriali o organizzative, necessitano di un servizio residenziale capace di garantire condizioni ordinate, sicure e pedagogicamente orientate alla riuscita del percorso scolastico.

Art. 2 - Principi ispiratori

L'organizzazione del Convitto si ispira ai principi di legalità, uguaglianza, imparzialità, responsabilità, inclusione, sicurezza e corresponsabilità educativa. Ogni regola contenuta nel presente documento è finalizzata a rendere possibile una convivenza ordinata, rispettosa e coerente con il progetto formativo dell'Istituto.

La selettività del servizio non è intesa in senso discriminatorio, bensì come garanzia di serietà educativa. L'ammissione e la permanenza presuppongono che lo studente dimostri disponibilità al rispetto delle regole, impegno nello studio, comportamento corretto e compatibilità personale con la vita comunitaria. L'inclusione è assicurata attraverso la valutazione individualizzata delle situazioni documentate, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse organizzative, professionali, strutturali e di vigilanza effettivamente disponibili.

Art. 3 - Finalità educative e formative

Il Convitto promuove lo sviluppo armonico della personalità dello studente, favorendo autonomia, autocontrollo, responsabilità, cura di sé, rispetto degli altri e partecipazione consapevole alla vita comunitaria.

La permanenza in Convitto deve contribuire alla costruzione di un metodo di studio regolare, alla capacità di organizzare il proprio tempo, alla gestione equilibrata degli impegni scolastici, sportivi, familiari e personali, e alla progressiva maturazione di competenze sociali e civiche.

Sono finalità essenziali del Convitto: sostenere il successo formativo, contrastare la dispersione, favorire la frequenza regolare, educare alla convivenza civile, prevenire comportamenti a rischio, promuovere la cura degli ambienti comuni e rafforzare il senso di appartenenza all'Istituzione scolastica.

Art. 4 - Destinatari del servizio

Il Convitto accoglie esclusivamente studenti di sesso maschile regolarmente iscritti e frequentanti l'ISIS "De Sanctis - D'Agostino - Amatucci" di Avellino, nei limiti dei posti disponibili, delle condizioni strutturali, dell'organico assegnato e delle possibilità organizzative dell'Istituzione scolastica.

Il servizio è rivolto prioritariamente agli studenti per i quali la distanza dalla sede scolastica, la difficoltà dei collegamenti, la specificità del percorso di studi o altre condizioni motivate rendano utile o necessario il supporto residenziale.

L'ammissione non costituisce diritto automatico connesso alla sola iscrizione all'Istituto, ma beneficio educativo-organizzativo subordinato ai requisiti, ai criteri e alle condizioni stabiliti dal presente Regolamento

Art. 5 - Comunità educativa e patto di corresponsabilità

L'ingresso in Convitto comporta l'adesione consapevole a una comunità educativa fondata su diritti e doveri. Lo studente, la famiglia e l'Istituzione scolastica condividono la responsabilità di rendere la vita convittuale ordinata, sicura e coerente con il percorso scolastico.

La famiglia è chiamata a sottoscrivere il presente Regolamento e a collaborare con il Dirigente Scolastico, il responsabile del convitto e il personale educativo anche attraverso colloqui, comunicazioni tempestive, rispetto delle procedure autorizzative e condivisione delle misure educative eventualmente adottate.

Per gli studenti impegnati in attività sportiva agonistica, in particolare calciatori minorenni, è prevista la sottoscrizione di uno specifico Patto educativo sportivo, allegato al presente Regolamento, che disciplina i rapporti tra scuola, famiglia e società sportiva.

CAPO II - AMMISSIONE, RIAMMISSIONE E PERMANENZA

Art. 6 - Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al Convitto deve essere presentata dalla famiglia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, secondo le modalità e i termini comunicati annualmente dall'Istituto. Per gli studenti maggiorenni resta ferma la necessità di coinvolgimento della famiglia per gli aspetti economici, autorizzativi e di corresponsabilità, salvo diverse disposizioni formalmente definite.

La domanda comporta la presa visione e l'accettazione integrale del presente Regolamento, delle disposizioni organizzative annuali, degli obblighi economici e delle eventuali integrazioni deliberate dagli organi competenti.

Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dall'Istituto, comprese eventuali certificazioni sanitarie, dichiarazioni relative ad allergie o intolleranze, autorizzazioni per uscite, recapiti dei genitori o tutori e ogni informazione utile alla sicurezza e alla corretta gestione educativa dello studente.

Art. 7 - Requisiti generali di accesso

L'ammissione al Convitto è subordinata alla regolare iscrizione e frequenza presso l'Istituto, alla disponibilità di posti, alla compatibilità con l'organizzazione del servizio e alla valutazione complessiva del profilo scolastico, comportamentale ed educativo dello studente.

Sono requisiti ordinari: adeguato grado di autonomia personale, condizioni di salute compatibili con la vita comunitaria, capacità di rispettare orari e regole, assenza di comportamenti gravemente incompatibili con la convivenza e disponibilità della famiglia alla collaborazione educativa.

In coerenza con l'impianto selettivo ma inclusivo del presente Regolamento, l'Istituto valuta anche il percorso scolastico pregresso, il profitto, la condotta, la regolarità della frequenza e l'atteggiamento dello studente rispetto agli impegni didattici.

Art. 8 - Criteri di valutazione delle domande

Il requisito di ammissione degli studenti al convitto è in capo al dirigente scolastico, che procederà alla valutazione del curriculum scolastico degli aspiranti convittori. L'iscrizione al convitto è inoltre subordinata alla frequenza presso la nostra istituzione scolastica.

In caso di richieste superiori alla disponibilità dei posti, l'Istituto procede a una valutazione complessiva e motivata, senza predisposizione di graduatoria numerica automatica, salvo diversa deliberazione successiva degli organi competenti.

Nella valutazione possono essere considerati: distanza della residenza dalla sede scolastica; difficoltà dei collegamenti; condizioni socio-economiche e familiari; regolarità della frequenza; profitto scolastico; comportamento; eventuale precedente permanenza positiva in Convitto; esigenze educative documentate; compatibilità con le risorse disponibili.

Il criterio del profitto e quello del comportamento non sono intesi come strumenti meramente selettivi, ma come indicatori della sostenibilità educativa della permanenza in Convitto. Il servizio convittuale, infatti, richiede impegno, autocontrollo, capacità di convivenza e rispetto degli adulti e dei pari.

Art. 9 - Valutazione delle situazioni particolari e inclusione

Eventuali situazioni di disabilità, DSA, BES, fragilità educative, bisogni sanitari, intolleranze alimentari, difficoltà relazionali o necessità di particolare attenzione sono valutate caso per caso dal Dirigente Scolastico, sentito il personale educativo e, ove necessario, i Consigli di Classe, la famiglia e le figure competenti.

Ogni valutazione è effettuata nel rispetto della dignità della persona e della normativa vigente, evitando formulazioni escludenti o discriminatorie. L'obiettivo è garantire accoglienza e inclusione, purché la permanenza sia compatibile con la sicurezza dello studente, degli altri convittori, del personale e con le risorse professionali e organizzative disponibili.

Qualora emergano necessità assistenziali, sanitarie o specialistiche non garantibili dal Convitto con l'organico e le strutture disponibili, l'Istituto, in raccordo con la famiglia e con gli enti competenti, valuta le soluzioni possibili nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, tutela e sostenibilità.

Art. 10 - Riammissione agli anni successivi

La riammissione al Convitto per gli anni successivi non è automatica. Essa è subordinata alla verifica del comportamento tenuto nell'anno precedente, del rispetto delle norme convittuali, della regolarità della frequenza, dell'impegno nello studio e della collaborazione con il personale educativo.

Costituiscono elementi favorevoli alla riammissione: condotta corretta, profitto scolastico adeguato o

comunque in miglioramento, partecipazione responsabile alla vita comunitaria, rispetto degli ambienti, puntualità nei rientri, assenza di gravi violazioni disciplinari e atteggiamento collaborativo della famiglia. La riammissione può essere negata o subordinata a specifiche condizioni educative qualora emergano comportamenti incompatibili con la vita convittuale, reiterate inadempienze, gravi mancanze disciplinari, scarso impegno scolastico o mancata collaborazione della famiglia.

Art. 11 - Revoca, decadenza e sospensione del beneficio

L'ammissione o la riammissione al Convitto può essere revocata in caso di gravi o reiterate violazioni del presente Regolamento, di comportamenti lesivi della sicurezza o della dignità altrui, di mancato rispetto degli obblighi economici, di allontanamento non autorizzato o di situazioni sopravvenute che rendano incompatibile la permanenza.

La revoca costituisce misura di particolare gravità ed è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità, previo coinvolgimento dello studente e della famiglia, salvo situazioni urgenti in cui sia necessario tutelare immediatamente la sicurezza della comunità convittuale.

La sospensione temporanea dal Convitto può essere disposta come misura disciplinare o cautelare, qualora la permanenza immediata dello studente risulti incompatibile con l'ordine, la sicurezza o il regolare funzionamento del servizio.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEL CONVITTO E SERVIZI

Art. 12 - Periodo di funzionamento e calendario

Per l'organizzazione degli orari, elemento determinante per una gestione più ordinata ed efficace della struttura, il convitto apre la domenica alle ore 20:00 e chiude il venerdì alle ore 17:00.

Il Convitto funziona secondo il calendario scolastico e secondo le disposizioni annualmente adottate dall'Istituto, tenuto conto dell'organico disponibile, delle esigenze di vigilanza, delle attività didattiche, delle sospensioni delle lezioni e delle deliberazioni degli organi competenti.

Di norma il servizio è collegato alla frequenza scolastica e può essere sospeso nei giorni festivi, nei periodi di vacanza, nei giorni di sospensione delle attività didattiche o in altre circostanze organizzative comunicate alle famiglie.

Eventuali aperture straordinarie o servizi ulteriori sono autorizzati solo qualora siano garantite adeguate condizioni di sicurezza, vigilanza, assistenza, mensa e presenza del personale necessario.

Art. 13 - Spazi e dotazioni

Il Convitto dispone di camere, refettorio, locali mensa, aule studio, spazi ricreativi, servizi igienici, docce, ambienti per il personale educativo, eventuale infermeria o locale destinato alla gestione delle esigenze sanitarie ordinarie e ulteriori spazi individuati dall'Istituto.

La destinazione degli spazi è definita dal Dirigente Scolastico e dal responsabile del convitto nel rispetto delle esigenze di sicurezza, igiene, funzionalità e vigilanza. Nessuno spazio può essere utilizzato per finalità diverse da quelle autorizzate.

Gli studenti sono tenuti a rispettare ambienti, arredi, suppellettili, attrezzature e beni comuni. Ogni danneggiamento, uso improprio, manomissione o sottrazione comporta responsabilità disciplinare e obbligo di risarcimento.

Art. 14 - Assegnazione del posto letto e corredo

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico acquisiti i pareri del responsabile del convitto e degli educatori, secondo criteri organizzativi e pedagogici, assegna i posti letto tenendo conto, nei limiti del possibile, dell'età, della classe frequentata, delle esigenze di vigilanza, della compatibilità relazionale e del buon andamento della vita comunitaria.

Ad ogni convittore sono assegnati il posto letto e gli arredi essenziali. Lo studente e la famiglia ne assumono la custodia e si impegnano a restituirli nelle condizioni ricevute, fatta salva la normale usura derivante dall'uso ordinario.

Ogni convittore deve presentarsi munito del corredo personale indicato dall'Istituto, comprendente biancheria, indumenti adeguati, effetti per l'igiene personale e quanto necessario alla permanenza. Il Convitto non risponde di oggetti personali, somme di denaro o beni di valore lasciati incustoditi.

Art. 15 - Servizi garantiti

Il Convitto assicura, nei limiti delle risorse disponibili e dell'organizzazione annuale, servizi di alloggio, vitto, assistenza educativa, vigilanza, studio assistito, attività ricreative, culturali e sportive compatibili con il progetto educativo e con la sicurezza degli studenti.

Il servizio di studio assistito costituisce parte essenziale della vita convittuale. Esso non sostituisce l'attività didattica ordinaria, ma la integra attraverso la presenza di figure educative che favoriscono ordine, metodo, continuità e responsabilità nello svolgimento dei compiti.

Le attività ricreative e sportive interne hanno finalità educativa e devono svolgersi nel rispetto degli orari, degli ambienti, delle disposizioni del personale e delle condizioni di sicurezza.

Art. 16 - Giornata convittuale

La giornata convittuale è organizzata secondo un equilibrio tra frequenza scolastica, studio, mensa, igiene personale, riposo, socializzazione e attività ricreative. Gli orari sono definiti annualmente e comunicati agli studenti e alle famiglie.

Gli studenti sono tenuti al rispetto puntuale degli orari di sveglia, colazione, lezioni, pranzo, studio, attività ricreative, cena, igiene personale e riposo notturno. Ogni modifica deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. Il rispetto degli orari costituisce indicatore rilevante del comportamento convittuale e può essere considerato ai fini della permanenza, della riammissione, della libera uscita e delle autorizzazioni ad attività esterne.

Art. 17 - Registro della vita convittuale

Il personale educativo cura la registrazione degli eventi rilevanti della vita convittuale, incluse presenze, assenze, uscite, rientri, ritardi, annotazioni dettagliate della colazione pranzo e cena, comunicazioni alle famiglie, note disciplinari, osservazioni educative e ogni circostanza significativa ai fini della vigilanza e della documentazione interna.

Tale documentazione ha funzione organizzativa, educativa e di tutela dell'Istituzione scolastica. Essa consente di monitorare l'andamento della vita comunitaria e di intervenire tempestivamente in caso di criticità. Il registro contenente tali informazioni, depositato presso l'ufficio degli educatori, deve essere vidimato settimanalmente, o con cadenza definita dal Dirigente Scolastico, presso l'ufficio di presidenza dal dirigente scolastico per le valutazioni del caso.

I dati contenuti nei registri e negli atti interni sono trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali, educative, organizzative e di sicurezza.

CAPO IV - PERSONALE EDUCATIVO, ATA E COORDINAMENTO

Art. 18 - Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico sovrintende al funzionamento del Convitto, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e delle disposizioni normative vigenti. Egli adotta gli atti organizzativi necessari a garantire sicurezza, vigilanza, continuità educativa e buon andamento del servizio.

Ogni precedente riferimento a "Preside", "Capo di Istituto", "Presidenza" o formule analoghe deve intendersi sostituito, nel presente Regolamento e negli atti applicativi, con "Dirigente Scolastico", "DS" o "Istituzione scolastica", secondo il contesto.

Il Dirigente Scolastico può delegare specifiche funzioni organizzative al Responsabile del convitto, ferma restando la responsabilità generale di direzione, coordinamento e controllo.

Art. 19 - Responsabile del Convitto

Il Responsabile del Convitto, se individuato, svolge funzioni di raccordo tra Dirigente Scolastico, personale educativo, personale ATA, famiglie, studenti e Consigli di Classe. Collabora alla gestione quotidiana del servizio e segnala tempestivamente criticità organizzative, educative o disciplinari al dirigente scolastico; provvede su delega espressa del Dirigente Scolastico all'approvvigionamento delle materie prime e alla gestione del magazzino nonché su delega del Dirigente alla gestione del piano alimentare settimanale predisposto dalla competente ASL.

Il Responsabile del convitto, sentito il coordinatore dei servizi educativi contribuisce alla predisposizione degli orari, in accordo con la Dirigenza alla gestione dei turni, alla definizione delle modalità di studio assistito, alla raccolta delle comunicazioni e alla proposta di interventi educativi in presenza di situazioni problematiche.

Il Responsabile del convitto svolge funzione operativa e di supporto, nel rispetto delle disposizioni ricevute.

Art. 20 - Personale educativo

Il personale educativo è figura centrale della vita convittuale. Esso opera con funzione di guida, accompagnamento, assistenza, vigilanza, promozione educativa e supporto allo studio, contribuendo alla formazione integrale degli studenti.

Il Dirigente Scolastico, nomina annualmente un coordinatore dei servizi educativi a propria insindacabile scelta tra gli educatori in servizio.

Il personale educativo cura il rispetto degli orari, sostiene gli studenti nell'organizzazione dello studio, osserva l'andamento comportamentale, favorisce relazioni corrette, previene conflitti e segnala situazioni meritevoli di attenzione al Coordinatore dei servizi educativi e al Responsabile del convitto che informeranno il Dirigente Scolastico.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente, il personale educativo, previa informativa al responsabile del convitto, mantiene rapporti con i docenti curricolari e può fornire elementi utili ai Consigli di Classe in ordine all'impegno, alla responsabilità, alla frequenza, al metodo di studio e alla condotta degli studenti convittori.

Il personale educativo, oltre alla normale attività di vigilanza si occupa della formazione in servizio attraverso la programmazione e la realizzazione di specifici progetti di aggiornamento mirati ad approfondire tematiche pedagogiche specifiche e culturali più ampie, ad acquisire tecniche, strumenti, conoscenze, ad attivare gruppi di discussione, di ricerca o altro. Occorre precisare, inoltre, che l'obiettivo di formazione non si esaurisce nella programmazione degli specifici corsi di aggiornamento, ma si riconoscono formativi anche gli incontri collegiali (team e sezioni): sono questi infatti momenti istituzionali, i "luoghi" di incontro e collaborazione previsti dal referente pedagogico

La partecipazione del coordinatore dei servizi educativi ai consigli di classe dove è presente l'alunno convittore può essere richiesta dal Dirigente Scolastico ove ne ravveda l'opportunità;

Qualora i genitori sono impossibilitati, il coordinatore dei servizi educativi potranno partecipare su delega degli stessi agli incontri scuola-famiglia dell'alunno convittore.

Art. 21 - Personale ATA e servizi generali

Il personale ATA contribuisce al funzionamento del Convitto secondo i profili professionali di appartenenza e le disposizioni organizzative dell'Istituto. Esso assicura supporto amministrativo, pulizia, sorveglianza degli ambienti, collaborazione nei servizi di mensa e gestione dei beni, nei limiti delle mansioni assegnate.

Il DSGA, per gli aspetti di competenza, cura il coordinamento dei servizi amministrativi e generali, la gestione contabile e gli adempimenti economici connessi al servizio convittuale.

Tutti gli operatori sono tenuti alla riservatezza, al rispetto dei ruoli, alla collaborazione professionale e alla segnalazione tempestiva di eventuali situazioni di rischio o disfunzione.

Art. 22 - Gruppo di coordinamento della vita convittuale

Per garantire un governo unitario del servizio può essere istituito un Gruppo di coordinamento della vita convittuale, composto dal Dirigente Scolastico, dal responsabile del convitto, dal DSGA per gli aspetti amministrativi, dal Coordinatore dei servizi educativi e da due alunni convittori individuati per merito dal Dirigente Scolastico per i rapporti con l'ufficio di presidenza.

Il Gruppo ha funzione consultiva, propositiva e di monitoraggio. Può esaminare criteri organizzativi, proposte di miglioramento, problematiche ricorrenti, esigenze educative, rapporti con le famiglie, gestione degli studenti-atleti e situazioni disciplinari complesse.

Le competenze deliberative restano in capo agli organi collegiali previsti dall'ordinamento scolastico e al Dirigente Scolastico per gli atti di gestione di sua competenza.

CAPO V - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Art. 23 - Collaborazione educativa con la famiglia

La famiglia è interlocutore essenziale del Convitto. La riuscita del percorso convittuale richiede continuità

di comunicazione, corresponsabilità, rispetto dei ruoli e condivisione degli obiettivi educativi.

I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale sono tenuti a collaborare con il Dirigente Scolastico, il responsabile del convitto, il personale educativo e i docenti, partecipando agli incontri programmati e rispondendo tempestivamente alle comunicazioni dell'Istituto.

La famiglia è altresì tenuta a sostenere l'osservanza del Regolamento, evitando di richiedere deroghe non motivate, uscite non compatibili con l'organizzazione convittuale o concessioni in contrasto con le finalità educative del servizio.

Art. 24 - Comunicazioni ufficiali

Le comunicazioni tra Convitto e famiglia avvengono attraverso gli strumenti ufficiali dell'Istituto: registro elettronico, posta elettronica istituzionale, comunicazioni scritte, colloqui, modulistica autorizzativa e recapiti telefonici indicati dalla famiglia.

Le comunicazioni informali non sostituiscono gli atti formali necessari per autorizzazioni, uscite, rientri, attività sportive, deleghe al ritiro, comunicazioni sanitarie o richieste rilevanti ai fini della sicurezza.

La famiglia deve garantire recapiti sempre aggiornati e reperibilità in caso di urgenza, malattia, ritardo, comportamento grave, incidente, sospensione del servizio o necessità di rientro immediato dello studente.

Art. 25 - Incontri e colloqui

L'Istituto può convocare incontri periodici con le famiglie dei convittori per illustrare il Regolamento, monitorare l'andamento della vita convittuale, condividere obiettivi educativi e affrontare eventuali problematiche comuni.

I colloqui individuali possono essere richiesti dalla famiglia o disposti dall'Istituto ogniquale volta emergano criticità relative a profitto, comportamento, frequenza, salute, relazioni, rispetto degli orari, uso dei dispositivi o attività sportive esterne.

La mancata collaborazione della famiglia, ove reiterata e tale da compromettere la gestione educativa dello studente, può essere valutata ai fini della permanenza o della riammissione al Convitto.

Art. 26 - Responsabilità e autorizzazioni familiari

La famiglia rilascia le autorizzazioni necessarie per uscite, rientri, libera uscita, deleghe, attività sportive, eventuale uso di mezzi propri, gestione di farmaci, comunicazioni sanitarie e ogni altra attività che comporti uscita dalla vigilanza diretta del Convitto.

Per gli studenti minorenni ogni autorizzazione deve essere chiara, scritta, datata, sottoscritta e corredata da documento di identità del genitore o tutore, salvo diverse modalità digitali formalmente adottate dall'Istituto.

Eventuali accordi privati tra famiglia, studente e soggetti esterni, comprese società sportive, non vincolano il Convitto se non formalmente comunicati, valutati e autorizzati dall'Istituto.

CAPO VI - VITA CONVITTUALE, STUDIO E ATTIVITÀ EDUCATIVE

Art. 27 - Principi della vita comunitaria

La vita convittuale si fonda su rispetto reciproco, lealtà, collaborazione, correttezza, senso di responsabilità e cura dei beni comuni. Ogni studente è tenuto a contribuire al mantenimento di un clima sereno, ordinato e favorevole allo studio.

Sono contrari alla vita comunitaria comportamenti aggressivi, prevaricatori, offensivi, discriminatori, intimidatori, volgari, violenti o comunque lesivi della dignità personale, del decoro dell'Istituzione e della sicurezza dei convittori.

La permanenza in Convitto richiede capacità di autocontrollo, puntualità, ordine personale, igiene, rispetto degli spazi altrui, consapevolezza dei propri doveri e disponibilità a ricevere indicazioni dal personale educativo.

Art. 28 - Studio obbligatorio e metodo di lavoro

Lo studio è parte integrante e fondamentale della vita del Convitto. Esso è obbligatorio negli orari stabiliti e deve svolgersi con serietà, silenzio, concentrazione e rispetto delle indicazioni del personale educativo. Il personale educativo sostiene gli studenti nell'organizzazione del lavoro scolastico, nella gestione del

tempo e nell'assunzione di responsabilità, ma non sostituisce l'impegno personale né l'attività didattica dei docenti curricolari.

La mancata partecipazione allo studio, il disturbo reiterato, il rifiuto di svolgere i compiti, il disimpegno grave o il calo significativo del profitto possono incidere sulla concessione della libera uscita, sulle autorizzazioni sportive, sulla riammissione e sulla permanenza in Convitto.

Art. 29 - Attività ricreative, culturali e sportive interne

Il Convitto promuove attività ricreative, culturali, sportive e socializzanti compatibili con gli orari, le risorse disponibili e le finalità educative. Tali attività contribuiscono alla crescita equilibrata degli studenti e al rafforzamento del senso di comunità.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza, degli ambienti, degli arredi, del personale e degli altri convittori. Nessuna attività può compromettere lo studio, il riposo, la mensa o il regolare funzionamento del servizio.

Le proposte degli studenti possono essere accolte dal personale educativo se coerenti con il progetto educativo, sostenibili sul piano organizzativo e rispettose del Regolamento.

Art. 30 - Cura personale, ordine e igiene

Ogni convittore è tenuto a curare la propria igiene personale, il decoro dell'abbigliamento, l'ordine della camera, la pulizia del posto letto e il rispetto dei servizi igienici e degli spazi comuni.

Il letto deve essere riordinato secondo le disposizioni interne, gli oggetti personali devono essere conservati negli spazi assegnati e non devono costituire intralcio, pericolo o causa di degrado igienico.

Il mancato rispetto delle norme di igiene e ordine può comportare richiami educativi, comunicazioni alla famiglia, limitazioni delle autorizzazioni e, nei casi più gravi o reiterati, provvedimenti disciplinari.

Art. 31 - Rispetto dei beni e responsabilità per danni

Gli studenti sono responsabili dell'uso corretto degli ambienti, degli arredi, delle attrezzature, degli impianti e dei beni assegnati. Ogni bene comune deve essere utilizzato con cura e restituito nelle condizioni ordinarie di utilizzo.

I danni arrecati con dolo, colpa, negligenza o imprudenza comportano l'obbligo di risarcimento da parte del responsabile o, se minorenne, della famiglia, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare.

Qualora non sia possibile individuare il responsabile di un danno verificatosi in uno spazio condiviso, l'Istituto può valutare, secondo criteri di ragionevolezza e previa istruttoria, forme di responsabilizzazione collettiva o ripartizione del danno tra i presenti, nel rispetto del principio educativo e della documentazione disponibile.

CAPO VII - MENSA, SALUTE, SICUREZZA, PRIVACY E DISPOSITIVI DIGITALI

Art. 32 - Mensa e comportamento in refettorio

Il servizio mensa è parte integrante del servizio convittuale. I pasti sono consumati negli spazi e negli orari stabiliti, alla presenza del personale incaricato, nel rispetto delle regole di igiene, educazione e convivenza.

Gli studenti devono presentarsi in refettorio con puntualità, abbigliamento decoroso e comportamento corretto. Non sono ammessi schiamazzi, sprechi intenzionali, lanci di cibo, abbandono non autorizzato del refettorio o atteggiamenti irrispettosi verso il personale e i compagni.

Eventuali osservazioni sul servizio mensa devono essere formulate con modi rispettosi al personale educativo, che provvederà, se necessario, a trasmetterle agli uffici competenti.

Art. 33 - Diete, allergie e intolleranze

Le esigenze alimentari particolari, comprese allergie, intolleranze, diete sanitarie o prescrizioni mediche, devono essere comunicate formalmente dalla famiglia e documentate secondo le modalità richieste dall'Istituto.

L'Istituto, nei limiti delle possibilità organizzative e del servizio mensa, assicura l'adozione di misure compatibili con le certificazioni prodotte e con le disposizioni sanitarie applicabili.

La mancata o tardiva comunicazione di condizioni sanitarie rilevanti può compromettere la corretta

gestione del servizio e resta sotto la responsabilità della famiglia, salvo i casi di sopravvenienza non prevedibile.

Art. 34 - Salute, malattia e farmaci

In caso di malattia dello studente convivente, il personale informa tempestivamente la famiglia e adotta le misure organizzative necessarie, in relazione alla gravità della situazione e alle disposizioni sanitarie vigenti.

Qualora la permanenza in Convitto risulti temporaneamente incompatibile con le condizioni di salute dello studente o con la tutela della comunità, la famiglia è tenuta a prelevare il convivente e a garantirne il rientro solo a guarigione avvenuta o secondo le indicazioni sanitarie richieste.

I farmaci non possono essere detenuti o assunti in modo autonomo se non nei casi formalmente autorizzati. La somministrazione di farmaci avviene nel rispetto delle procedure adottate dall'Istituto, della normativa in vigore e delle certificazioni mediche prodotte dalla famiglia.

Art. 35 - Sicurezza e vigilanza

Il Convitto organizza la vigilanza sugli studenti nei limiti dell'orario di servizio, degli spazi autorizzati e delle attività previste. Gli studenti sono tenuti a rispettare ogni disposizione impartita per la sicurezza propria e altrui. È vietato porre in essere comportamenti pericolosi, manomettere impianti, utilizzare apparecchi non autorizzati, accedere a spazi interdetti, introdurre materiali infiammabili, sostanze nocive, oggetti atti ad offendere o strumenti non compatibili con la vita convittuale.

L'Istituto non assume responsabilità per condotte poste in essere dallo studente in violazione del Regolamento, per allontanamenti non autorizzati, per attività esterne non approvate o per fatti avvenuti fuori dalla sfera di vigilanza dell'Istituzione scolastica.

Art. 36 - Privacy, riservatezza e immagini

I dati personali degli studenti e delle famiglie sono trattati esclusivamente per finalità istituzionali, educative, organizzative, amministrative, sanitarie e di sicurezza, nel rispetto del GDPR e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

È vietato effettuare registrazioni audio, video, fotografie o diffusioni sui social network all'interno del Convitto senza autorizzazione e comunque in violazione della privacy, della dignità o dell'immagine di studenti, personale o terzi.

L'uso improprio di immagini, chat, gruppi digitali, messaggi offensivi, contenuti denigratori, cyberbullismo o diffusione non autorizzata di dati e informazioni costituisce grave violazione disciplinare e può comportare segnalazioni alle autorità competenti.

Art. 37 - Dispositivi elettronici e telefoni cellulari

L'uso di telefoni cellulari, tablet, computer e altri dispositivi elettronici è consentito nei limiti stabiliti dall'organizzazione interna e non deve interferire con studio, mensa, riposo, attività comuni, sicurezza e relazioni educative.

Durante lo studio obbligatorio, la mensa, le attività educative e il riposo notturno l'uso dei dispositivi può essere limitato, sospeso o vietato dal personale educativo. Dopo l'orario stabilito per il riposo notturno non è consentito l'uso del telefono, salvo gravi motivi autorizzati.

L'inosservanza delle disposizioni sui dispositivi può comportare richiamo, comunicazione alla famiglia, temporanea limitazione d'uso e, nei casi gravi, provvedimenti disciplinari.

CAPO VIII - USCITE, PERMESSI, ASSENZE E RIENTRI

Art. 38 - Uscite dal Convitto

Gli studenti conviventi non possono uscire dal Convitto senza preventiva autorizzazione. L'uscita non autorizzata costituisce grave violazione del Regolamento e comporta immediata comunicazione alla famiglia e possibile adozione di provvedimenti disciplinari.

Per gli studenti minorenni l'uscita è subordinata ad autorizzazione scritta della famiglia e validazione da parte del personale educativo o del Dirigente Scolastico o dal responsabile del convitto. Per gli studenti maggiorenni restano fermi gli obblighi di comunicazione, registrazione e rispetto dell'organizzazione convittuale.

L'Istituto non risponde di eventi verificatisi durante uscite non autorizzate, ritardi non comunicati o allontanamenti arbitrari, ferma restando la segnalazione alla famiglia e l'eventuale attivazione delle procedure di tutela.

Art. 39 - Libera uscita

La libera uscita è beneficio educativo e organizzativo, non diritto assoluto. Essa può essere concessa in presenza di autorizzazione familiare, comportamento corretto, rispetto degli orari, impegno nello studio e profitto scolastico adeguato.

Il personale educativo può sospendere o revocare la libera uscita in caso di comportamento scorretto, ritardi, inosservanza delle regole, calo dell'impegno scolastico, mancata partecipazione allo studio obbligatorio o necessità educative specifiche.

Ogni libera uscita deve essere registrata secondo le modalità interne, con indicazione dell'orario, del rientro e di eventuali motivazioni o prescrizioni.

Art. 40 - Permessi e rientri in famiglia

I permessi di rientro in famiglia durante la settimana possono essere concessi su richiesta motivata della famiglia, purché compatibili con gli impegni scolastici, gli orari di lezione, lo studio e l'organizzazione del Convitto.

Il rientro in Convitto deve avvenire nei tempi stabiliti. Ritardi non comunicati o reiterati costituiscono elemento di valutazione negativa ai fini della permanenza, della libera uscita e delle autorizzazioni ad attività esterne.

La famiglia è responsabile della correttezza delle richieste e della tempestività delle comunicazioni relative ad assenze, ritardi, imprevisti, problemi di trasporto o variazioni del programma autorizzato.

Art. 41 - Assenze dalle lezioni e dalle attività convittuali

Il convittore presente in Convitto non può assentarsi dalle lezioni o dalle attività scolastiche senza grave e giustificato motivo. Ogni assenza deve essere autorizzata e giustificata secondo le procedure dell'Istituto.

Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate dalla scuola o dal Convitto sono monitorati dal personale educativo e devono essere comunicati ai Consigli di Classe, alla famiglia, al responsabile del convitto e al Dirigente Scolastico.

La frequenza irregolare, se non adeguatamente giustificata, incide sulla valutazione complessiva dello studente e può comportare misure educative, limitazioni, sospensioni di benefici o riesame della permanenza in Convitto.

Art. 42 - Uso di mezzi propri

L'eventuale uso di mezzi propri da parte degli studenti convittori è consentito solo previa autorizzazione scritta della famiglia e nel rispetto delle disposizioni dell'Istituto, del Codice della strada e delle condizioni di sicurezza.

L'autorizzazione all'uso del mezzo non comporta assunzione di responsabilità da parte del Convitto per danni, sinistri, condotte illecite o utilizzi non autorizzati. Il mezzo può essere utilizzato esclusivamente dal titolare autorizzato.

L'uso improprio del mezzo, il trasporto non autorizzato di altri studenti, la guida pericolosa o il mancato rispetto degli orari comportano la revoca dell'autorizzazione e l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari.

CAPO IX - COMPORTAMENTO, DIVIETI E DISCIPLINA

Art. 43 - Doveri dei convittori

Ogni convittore è tenuto a rispettare il presente Regolamento, il personale, i compagni, gli ambienti, gli orari e le disposizioni impartite. Il rispetto delle regole è condizione essenziale per la permanenza nella comunità convittuale.

Sono doveri fondamentali: seguire le indicazioni del personale educativo; partecipare allo studio; mantenere comportamento corretto; avere cura della propria persona; rispettare spazi e beni comuni; collaborare alla serenità della convivenza; evitare comportamenti pericolosi o offensivi.

Il comportamento tenuto anche al di fuori del Convitto, quando connesso alla qualità di studente convivente o idoneo a incidere sull'immagine dell'Istituto e sulla sicurezza della comunità, può essere valutato ai fini educativi e disciplinari.

Art. 44 - Divieti generali

È vietato introdurre, detenere, consumare o distribuire bevande alcoliche, sostanze stupefacenti, materiali pericolosi, oggetti atti ad offendere, apparecchiature non autorizzate, sostanze infiammabili, dispositivi a gas o elettrici non consentiti e ogni altro materiale incompatibile con la sicurezza.

È vietato fumare in tutti i locali del Convitto e nelle aree scolastiche in cui il divieto sia previsto dalla normativa o dalle disposizioni interne. Il divieto comprende anche dispositivi elettronici da fumo, ove ricompresi nelle disposizioni vigenti.

È vietato introdurre persone estranee senza autorizzazione, accedere alle camere altrui senza consenso e autorizzazione, chiudersi a chiave impedendo l'accesso per ragioni di sicurezza, organizzare giochi d'azzardo, produrre disturbo, commettere atti di bullismo o cyberbullismo, offendere, minacciare o discriminare.

Art. 45 - Principi del sistema disciplinare

Il sistema disciplinare del Convitto ha finalità educativa e tende al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di relazioni corrette e alla tutela della comunità. Esso si ispira ai principi di gradualità, proporzionalità, personalità della responsabilità e diritto di difesa.

La sanzione non ha carattere meramente punitivo, ma deve essere orientata alla comprensione dell'errore, alla riparazione del danno, alla responsabilizzazione dello studente e alla prevenzione della reiterazione della condotta.

Nell'individuazione della misura si tiene conto della gravità del fatto, dell'intenzionalità, della reiterazione, delle conseguenze prodotte, dell'età dello studente, del percorso educativo, dell'eventuale riparazione spontanea e della collaborazione della famiglia.

Art. 46 - Tipologie di sanzioni

In caso di violazione del Regolamento possono essere adottate, secondo gravità, le seguenti misure: richiamo verbale; richiamo scritto; annotazione interna; comunicazione alla famiglia; limitazione o sospensione della libera uscita; sospensione da attività ricreative; attività riparative o utili alla comunità; sospensione temporanea dal Convitto; allontanamento definitivo dal Convitto.

Le sanzioni lievi possono essere adottate dal personale educativo. Le misure più rilevanti sono disposte dal Dirigente Scolastico o dagli organi competenti, secondo la natura del provvedimento e nel rispetto delle procedure previste.

Le sanzioni più gravi sono adottate previa contestazione del fatto, ascolto dello studente e coinvolgimento della famiglia, salvo urgenze motivate da ragioni di sicurezza, ordine o tutela della comunità.

Art. 47 - Attività riparative e misure educative

Quando possibile, la sanzione può essere accompagnata o convertita in attività di natura educativa, riparativa o di utilità per la comunità, coerenti con l'età dello studente, con la mancanza commessa e con le finalità formative del Convitto.

Le attività riparative possono consistere, a titolo esemplificativo, in riordino di spazi, collaborazione a iniziative comuni, riflessione scritta, partecipazione a colloqui educativi, impegni formalizzati di comportamento, restituzione del bene danneggiato o risarcimento del danno.

Tali misure non sostituiscono automaticamente la sanzione disciplinare, ma possono integrarla e costituire elemento positivo nella valutazione del percorso di responsabilizzazione dello studente.

Art. 48 - Allontanamento dal Convitto

L'allontanamento temporaneo o definitivo dal Convitto è misura di particolare gravità ed è adottato quando la condotta dello studente risulti incompatibile con la vita comunitaria, con la sicurezza, con il rispetto delle persone o con il regolare funzionamento del servizio.

Possono determinare l'allontanamento: violenze, minacce, furti, danneggiamenti gravi, introduzione o

uso di sostanze vietate, reiterate uscite non autorizzate, gravi atti di bullismo o cyberbullismo, rifiuto sistematico delle regole, condotte pericolose o qualsiasi comportamento che comprometta la tutela dei minori e della comunità.

L'allontanamento dal Convitto non comporta automaticamente l'interruzione della frequenza scolastica, salvo diversi provvedimenti adottati dagli organi competenti in ambito scolastico. La famiglia è tenuta a garantire la presa in carico dello studente nei tempi indicati.

CAPO X - STUDENTI-ATLETI, CALCIATORI MINORENNI E RAPPORTI CON SOCIETÀ SPORTIVE

Art. 49 - Riconoscimento del valore educativo dello sport

Il Convitto riconosce il valore educativo, formativo e sociale dell'attività sportiva, compresa quella agonistica svolta dagli studenti convittori presso società sportive esterne, con particolare riferimento ai calciatori minorenni presenti nella comunità convittuale.

Tale riconoscimento non comporta prevalenza dell'attività sportiva sul percorso scolastico. La frequenza delle lezioni, lo studio obbligatorio, il rispetto degli orari, il comportamento corretto e la vita comunitaria restano prioritari rispetto ad allenamenti, gare, trasferte o impegni sportivi.

L'attività sportiva può essere autorizzata solo se compatibile con il percorso scolastico, con l'organizzazione del Convitto, con la sicurezza dello studente e con il rispetto delle regole comuni.

Art. 50 - Autorizzazione ad allenamenti, gare e trasferte

La partecipazione ad allenamenti, gare, convocazioni, raduni o trasferte è subordinata a richiesta formale della famiglia e, per quanto di competenza, della società sportiva. La richiesta deve indicare giorni, orari, luoghi, modalità di accompagnamento, nominativi dei responsabili e recapiti utili.

Il Convitto autorizza le uscite sportive solo dopo aver verificato la compatibilità con gli impegni scolastici, lo studio obbligatorio, gli orari di mensa e riposo, le esigenze di vigilanza e il comportamento dello studente.

Le variazioni del calendario sportivo devono essere comunicate tempestivamente e non producono effetti se non formalmente autorizzate. Non sono ammesse uscite sportive basate su comunicazioni generiche, verbali o provenienti esclusivamente dallo studente.

Art. 51 - Rapporti con le società sportive

Le società sportive che accolgono studenti convittori, in particolare minorenni, sono tenute a collaborare con l'Istituto e a rispettare il primato del percorso scolastico. Esse devono fornire calendario aggiornato, nominativi dei responsabili, recapiti, modalità di trasporto e ogni informazione utile alla sicurezza.

Eventuali accordi tra famiglia e società sportiva non vincolano il Convitto se non formalmente portati a conoscenza dell'Istituto e autorizzati. Il Convitto non è tenuto ad adeguare la propria organizzazione a richieste sportive non compatibili con studio, vigilanza, mensa, riposo o comportamento dello studente.

La società sportiva si impegna a non trattenere lo studente oltre gli orari autorizzati, a comunicare ritardi o imprevisti, a garantire la presenza di adulti responsabili durante l'attività e a collaborare in caso di criticità educative o disciplinari. Il Dirigente Scolastico cura i rapporti con le società sportive.

Art. 52 - Profitto, comportamento e revoca delle autorizzazioni sportive

L'autorizzazione alla partecipazione ad attività sportive esterne è subordinata al mantenimento di profitto scolastico adeguato, frequenza regolare, comportamento corretto, rispetto dello studio obbligatorio e osservanza del presente Regolamento.

In caso di calo significativo del profitto, assenze ingiustificate, ritardi reiterati, mancato studio, comportamento inadeguato, violazioni del Regolamento o mancata collaborazione della società sportiva, il Convitto può sospendere o revocare temporaneamente o definitivamente l'autorizzazione alle attività sportive esterne.

La revoca o sospensione dell'autorizzazione sportiva è comunicata alla famiglia e, ove necessario, alla società sportiva, con indicazione delle motivazioni educative, organizzative o disciplinari che la giustificano.

Art. 53 - Responsabilità durante attività sportive esterne

Durante allenamenti, gare, trasferte o attività sportive svolte al di fuori dell'organizzazione diretta dell'Istituto, la responsabilità della vigilanza e della gestione dello studente ricade sulla famiglia e sulla società sportiva, secondo quanto previsto dalle autorizzazioni sottoscritte.

Il Convitto non assume responsabilità per fatti avvenuti fuori dai propri ambienti e dalla propria vigilanza, durante attività sportive non organizzate dall'Istituto o in caso di variazioni non autorizzate del programma comunicato.

Lo studente atleta è tenuto a mantenere comportamento rispettoso e corretto anche all'esterno del Convitto, poiché rappresenta se stesso, la famiglia, la società sportiva e l'Istituzione scolastica di appartenenza.

CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI, DELIBERE, FIRME E ALLEGATI

Art. 54 - Accettazione del Regolamento

L'ammissione al Convitto comporta la piena conoscenza e accettazione del presente Regolamento da parte dello studente e della famiglia. La sottoscrizione costituisce impegno formale al rispetto delle disposizioni e delle successive comunicazioni organizzative adottate dall'Istituto.

Il Regolamento è pubblicato nelle forme previste dall'Istituto e reso disponibile alle famiglie. Nessuno può invocare la mancata conoscenza delle norme dopo la sottoscrizione o la pubblicazione nei canali istituzionali.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente, al Regolamento di Istituto, al PTOF, alla Carta dei Servizi, alle delibere degli organi collegiali e alle disposizioni del Dirigente Scolastico.

Art. 55 - Entrata in vigore e modifiche

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'acquisizione del parere del Collegio dei Docenti per gli aspetti educativi e della deliberazione del Consiglio di Istituto per gli aspetti regolamentari, organizzativi e amministrativi.

Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti sono approvati con le medesime modalità, salvo interventi urgenti di carattere organizzativo, di sicurezza o di adeguamento normativo disposti dal Dirigente Scolastico e successivamente portati a ratifica, ove necessario, agli organi competenti.

Il presente Regolamento sostituisce le precedenti disposizioni incompatibili e deve essere interpretato in coerenza con i principi di legalità, inclusione, sicurezza, responsabilità e buon andamento dell'Istituzione scolastica.

FORMULA DI PARERE E DELIBERA

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 24/06/2026, con Delibera n. 7, esprime parere favorevole all'adozione del presente Regolamento per gli aspetti educativi, formativi e pedagogici di competenza.

Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 3 luglio 2026, con Delibera n. 52, approva il presente Regolamento del Convitto annesso all'ISIS "De Sanctis - D'Agostino - Amatucci" di Avellino, che entra in vigore dalla data della deliberazione e costituisce parte integrante del PTOF e della Carta dei Servizi dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico

Il Presidente del Consiglio di Istituto

Il Segretario verbalizzante

ALLEGATO A - PATTO EDUCATIVO SPORTIVO PER STUDENTI CONVITTORI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ AGONISTICA

Il presente Patto educativo sportivo integra il Regolamento del Convitto e disciplina la partecipazione degli studenti convittori, in particolare calciatori minorenni, ad allenamenti, gare, trasferte e attività organizzate da società sportive esterne. Esso è sottoscritto dall'Istituzione scolastica, dalla famiglia, dallo studente e dalla società sportiva.

Art. A1 - Priorità del percorso scolastico

L'attività sportiva è riconosciuta come esperienza formativa, ma non può compromettere la frequenza scolastica, lo studio obbligatorio, il profitto, il comportamento e la partecipazione ordinata alla vita convittuale.

La famiglia e la società sportiva prendono atto che il Convitto può negare, sospendere o revocare autorizzazioni sportive qualora esse risultino incompatibili con il percorso scolastico, con lo studio, con il riposo o con il rispetto delle regole.

Art. A2 - Impegni dello studente-atleta

Lo studente si impegna a frequentare regolarmente le lezioni, svolgere i compiti, partecipare allo studio obbligatorio, mantenere profitto adeguato, rispettare orari, rientri, personale educativo e compagni.

Lo studente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa agli allenamenti, a non uscire senza autorizzazione, a mantenere comportamento corretto durante l'attività sportiva e a non utilizzare l'impegno agonistico come motivo di sottrazione ai doveri scolastici.

Art. A3 - Impegni della famiglia

La famiglia autorizza formalmente la partecipazione alle attività sportive, si assume la responsabilità per le attività svolte fuori dalla vigilanza del Convitto e collabora con l'Istituto per garantire equilibrio tra scuola, sport e vita comunitaria.

La famiglia si impegna a comunicare tempestivamente variazioni di calendario, ritardi, problemi di trasporto, nominativi degli accompagnatori e ogni informazione utile alla tutela dello studente minorenne.

Art. A4 - Impegni della società sportiva

La società sportiva si impegna a trasmettere calendario ufficiale di allenamenti, gare e trasferte; indicare responsabili adulti; rispettare gli orari autorizzati; comunicare ritardi o imprevisti; collaborare con l'Istituto in caso di criticità.

La società sportiva prende atto che il Convitto non è tenuto ad autorizzare attività incompatibili con studio, mensa, riposo, vigilanza e comportamento dello studente.

Art. A5 - Responsabilità esterna e revoca

Durante le attività sportive esterne, la responsabilità di vigilanza ricade sulla famiglia e sulla società sportiva. Il Convitto è esonerato da responsabilità per fatti avvenuti fuori dalla propria vigilanza o in difformità dalle autorizzazioni concesse.

L'autorizzazione può essere revocata in caso di profitto insufficiente, frequenza irregolare, comportamento inadeguato, mancato rispetto degli orari, comunicazioni incomplete, ritardi reiterati o mancata collaborazione della società sportiva.

Firma dello studente

Firma della famiglia

Firma del rappresentante della società sportiva

Firma del Dirigente Scolastico

ALLEGATO B - SCHEDA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ SPORTIVA ESTERNA

Studente: _____ Classe: _____ Data di nascita: _____

Società sportiva: _____

Responsabile della società/referente: _____

Recapito telefonico referente: _____

Giorni e orari di allenamento: _____

Luogo degli allenamenti: _____

Modalità di accompagnamento/trasporto: _____

Eventuali gare/trasferte programmate: _____

Orario massimo di rientro autorizzato: _____

Dichiarazione della famiglia: autorizzo la partecipazione dello studente alle attività sopra indicate e mi assumo, con la società sportiva, la responsabilità delle attività svolte fuori dalla vigilanza del Convitto.

Firma genitore/tutore: _____

Visto del Coordinatore del Convitto: _____

Autorizzazione del Dirigente Scolastico o delegato: _____

ALLEGATO C - DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto, letto e compreso il Regolamento del Convitto annesso all'ISIS "De Sanctis - D'Agostino - Amatuucci" di Avellino, di accettarne integralmente il contenuto e di impegnarsi al suo rispetto.

Studente

Genitore/Tutore

Data

Firma

ALLEGATO D - GRIGLIA INTERNA DI MONITORAGGIO PERMANENZA E RIAMMISSIONE

La presente griglia non costituisce graduatoria numerica automatica, ma strumento interno di osservazione educativa utile al personale del Convitto, al responsabile del convitto e al Dirigente Scolastico per documentare l'andamento del percorso convittuale e motivare eventuali decisioni in ordine alla permanenza, alla riammissione, alla concessione della libera uscita e all'autorizzazione di attività sportive esterne.

Art. D1 - Indicatori relativi al percorso scolastico e al profitto

Il profitto scolastico viene osservato in modo complessivo, tenendo conto dell'impegno, della partecipazione, della puntualità nella consegna dei compiti, della frequenza alle lezioni, del recupero di eventuali carenze e della disponibilità dello studente a seguire le indicazioni del personale educativo e dei docenti.

Non è richiesto un rendimento uniforme in tutte le discipline, ma è necessario che lo studente dimostri un atteggiamento serio e progressivamente responsabile. Un calo significativo non giustificato, l'abbandono dello studio, la frequenza irregolare o il rifiuto reiterato delle attività di recupero possono determinare limitazioni o riesame della permanenza.

Art. D2 - Indicatori relativi al comportamento convittuale

Sono osservati il rispetto degli orari, la correttezza nei rapporti con compagni e personale, la cura degli spazi, la partecipazione allo studio obbligatorio, l'uso appropriato dei dispositivi digitali, la puntualità nei rientri, il rispetto della mensa e l'assenza di condotte pericolose o offensive.

Il comportamento è valutato in chiave educativa e documentale. Le osservazioni del personale educativo devono essere formulate in modo chiaro, oggettivo e coerente, evitando giudizi generici e indicando fatti, contesti, ricorrenza e misure già adottate.

Art. D3 - Indicatori relativi agli studenti-atleti

Per gli studenti impegnati in attività sportiva esterna sono monitorati la compatibilità tra sport e scuola, il rispetto degli orari di allenamento e rientro, la puntualità delle comunicazioni della società sportiva, la qualità dello studio dopo gli impegni agonistici e l'eventuale incidenza dell'attività sportiva su profitto, frequenza e condotta.

La società sportiva e la famiglia sono chiamate a collaborare affinché l'attività agonistica non diventi causa di disordine organizzativo, discontinuità scolastica o indebolimento della responsabilità personale dello studente.

Art. D4 - Esito del monitoraggio

Il monitoraggio può concludersi con conferma della permanenza, indicazioni educative, colloquio con la famiglia, sospensione temporanea di benefici, sospensione della libera uscita, revisione delle autorizzazioni sportive, proposta di non riammissione o, nei casi più gravi, avvio delle procedure di revoca o allontanamento.

Ogni decisione deve essere proporzionata, motivata e documentata, nel rispetto delle competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali, nonché dei principi di trasparenza, ragionevolezza e finalità educativa.

ALLEGATO E - VERBALE MODELLO DI PRESA IN CARICO DEL CONVITTO

All'inizio dell'anno scolastico, o al momento dell'ingresso dello studente, può essere redatto un breve verbale di presa in carico contenente: dati dello studente, classe, recapiti familiari, eventuali autorizzazioni, eventuali comunicazioni sanitarie, assegnazione del posto letto, consegna degli arredi, dichiarazione di presa visione del Regolamento e, se pertinente, sottoscrizione del Patto educativo sportivo.

Il verbale ha funzione organizzativa e documentale. Esso non sostituisce la documentazione amministrativa o sanitaria prevista dalla normativa, ma consente al Convitto di disporre di un quadro essenziale, aggiornato e condiviso delle condizioni di permanenza dello studente.